Allegato A)

DISCIPLINARE DI UTILIZZO DEGLI SPAZI PUBBLICI E DELLE SALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DA DESTINARSI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE

(a decorrere dal 45° giorno antecedente la votazione)

Relativamente alle piazze:

1. Negli ultimi 15 giorni utili della campagna elettorale ogni piazza non potrà essere utilizzata, da gruppi politici, da movimenti, da candidati o da liste di candidati che partecipino alla competizione elettorale (con lista propria o con proprio simbolo) per oltre due volte. Rimane ferma ogni ulteriore autorizzazione se consentita dalle disponibilità derivanti da carenza di richieste;

2. E' inibito l'impiego di box e/o prefabbricati coperti anche se di modeste dimensioni;

3. Le richieste dovranno pervenire al protocollo del Comune e saranno esaminate in stretto ordine cronologico;

4. A partire dal 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni l'occupazione delle aree è consentita esclusivamente mediante l'impiego di gazebo smontabili, tavoli, banchetti o similari da rimuoversi entro il giorno di svolgimento dell'attività di propaganda.

5. E' ammessa la coesistenza di gazebo smontabili, tavoli, banchetti o similari purché non vengano utilizzati strumenti di propaganda sonora fissa e/o mobile. Nell'evenienza che in dette aree si svolgano manifestazioni a qualsiasi titolo connesse alla campagna elettorale - qualora si tratti di propaganda con attività sonora autorizzata - e il contesto non consenta la continuazione di eventuali altre attività presenti nell'area da parte degli altri gruppi politici, dei movimenti, dei candidati o dalle liste di candidati dovranno cessare le attività di questi ultimi svolte nei gazebo smontabili, tavoli, banchetti o similari;

6. Le piazze pubbliche individuate non saranno, comunque, disponibili in caso di mercati ambulanti o di rilevanti manifestazioni programmate;

7. Nelle 48 ore precedenti la chiusura delle attività di propaganda elettorale i gruppi politici, movimenti, candidati e liste di candidati potranno disporre, per le loro attività di propaganda, delle piazze pubbliche individuate per non oltre 2 ore consecutive;

8. Resta ferma la disciplina vigente in materia di propaganda elettorale visiva e sonora come espressa dalla legge 212 del 04/04/1956 e successive modificazioni, che si intende richiamata integralmente per i fini sopra esposti;

Relativamente alle sale:

1. Valgono le prescrizioni come riportate ai precedenti punti 1., 3., 7. dell'esposizione sovrastante;

2. Il costo per l'utilizzo della Sala Oratorio dell'Annunziata per la propaganda elettorale sarà posto a carico dei richiedenti sulla base della tariffa vigente, ridotta a Euro 10,00 quale rimborso spese.